

no del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiacenti nelle abitudini di vita del soggetto) si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno.

DIRITTO ESPORT

22

Società sportiva dilettantistica

All'interno di una società sportiva dilettantistica costituita in forma di Srl, entrambi i due soci prestano prevalente e continuativa attività lavorativa. Uno si occupa dell'area commerciale e figura come amministratore unico, l'altro si occupa dell'area sportiva in qualità di istruttore. Non sono presenti ulteriori lavoratori dipendenti o collaboratori. Quali soci sono tenuti a contribuzione previdenziale e a quali forme?

L.L.

Risponde Maurizio Mottola

Con riferimento alla problematica degli obblighi contributivi di tipo previdenziale in capo ai soci di srl (in merito alla quale il contenzioso è stato ampio negli anni recenti), la Corte costituzionale ha recentemente statuito che il socio di una srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore è tenuto al versamento dei contributi alla Gestione commercianti Inps e alla gestione separata Inps, dichiarando legittima la previsione normativa contenuta nel dl 78/2010 che prevede proprio l'obbligo della doppia contribuzione in tale fattispecie.

Nel quesito posto, il primo socio svolge sia attività lavorativa che attività di amministrazione e avrà pertanto l'obbligo di iscriversi alla Gestione commercianti e alla gestione separata Inps.

Il secondo socio invece svolge attività sportiva e per tale attività è prevista la specifica copertura previdenziale della Gestione speciale Inps «ex Enpals», escludendo che a carico di tale socio sia dovuta anche l'iscrizione alla Gestione Separata Inps.

22

Installazione di distributori

Quali sono gli adempimenti da eseguire per installare un distributore automatico di alimenti e bevande all'interno di un centro sportivo (associazione sportiva dilettantistica) e quali i riflessi fiscali della vendita di tali prodotti?

F.D.A.

Risponde Maurizio Mottola

In generale per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici, installati in apposito locale a ciò esclusivamente adibito, occorre rispettare le normative locali vigenti in materia di commercio al dettaglio di vicinato (autorizzazione, Scia, requisiti tecnici dei locali e professionali dei preposti, autorizzazione sanitaria,

pubblica sicurezza ecc.).

Con riferimento particolare alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati nelle strutture senza pubblico accesso, ovvero il cui accesso è limitato a determinati soggetti, come i locali delle associazioni sportive dilettantistiche (il cui accesso è consentito solo agli associati), le normative di cui sopra non si applicano, eccezione fatta per l'osservanza delle normative igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.

Per quanto attiene agli aspetti fiscali l'attività in questione si configura in ogni caso come attività commerciale, quindi soggetta all'applicazione delle ordinarie norme vigenti in materia di imposte dirette e Iva, adottando eventualmente i regimi di vantaggio previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo come le associazioni sportive dilettantistiche.

PREVIDENZA

3.1

Circolare Inps n 49 del 29/03/13

Un pensionato Inps vuole fare collaborazioni via internet su piattaforme estere (con sede in Usa o altri stati Ue).

Vista la circolare Inps n. 49 del 29/03/13, si tratterebbe di prestazioni occasionali (senza ritenuta del 20%). Fermo il compenso limite dei 2.000 euro dallo stesso committente e 5.000 euro totali annui, il pensionato può essere pagato tramite bonifico, oppure solo tramite vouchers? Se può essere pagato tramite bonifico, e se non supera i limiti di importo anzidetti, bisogna fare qualche comunicazione/adempimento all'Inps/Inail?

S.A.

Risponde Claudio Della Monica

Qualora il soggetto che usufruisce delle prestazioni sia un soggetto residente in Italia, ben potrebbe il lettore ricorrere al lavoro accessorio nel limite di € 2.000,00 netti annui per committente con un massimo di € 5.000,00. Il pagamento da parte dei committenti deve avvenire esclusivamente tramite voucher. Qualora anche uno dei suddetti limiti dovesse essere superato, si configurerebbe un normale rapporto di lavoro subordinato.

Qualora invece il soggetto che usufruisce delle prestazioni del lettore sia un soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia, il rapporto di lavoro potrebbe essere ricondotto nell'alveo del lavoro autonomo occasionale. In questo caso il lettore potrebbe essere pagato dal committente tramite bonifico a fronte di una o più note senza l'applicazione della R.A del 20%. Gli importi percepiti dal lettore dovrebbero essere riportati in dichiarazione unitamente agli altri redditi. Qualora inoltre la somma percepita dovesse superare i 5.000,00 euro annui complessivi (1-1/31-12), sulla quota eccedente dovrebbero essere corrisposti i contributi all'Inps - Gestione separata - nella misura del 20%.

3.1

Astensione obbligatoria

Nel caso di parto prematuro in che misura viene ga-